

L'Amministrazione, al fine di garantire l'erogazione del servizio, potrà procedere a nuova aggiudicazione in favore della seconda ditta migliore offerente (dopo la ditta dichiarata inadempiente). In tal caso il maggior prezzo corrisposto alla nuova ditta aggiudicataria, sarà integralmente posto a carico della ditta inadempiente fino alla scadenza del periodo contrattuale. L'Azienda, inoltre, incamererà la cauzione e potrà agire per il risarcimento del maggior danno.

ART. 19
INFORMAZIONI TECNICHE/AMMINISTRATIVE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023 il responsabile unico del progetto ed il direttore dell'esecuzione del contratto è il rag. Domingo Galeano, telefono 0963.962459. Il punto ordinante è il Direttore U.O.G.T.P. ing. Michela Soriano.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni, in ordine al contenuto del presente Capitolato Speciale di Appalto e del Disciplinare potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). I documenti di gara sono disponibili in formato elettronico e scaricabili dal sito internet di questa azienda alle sezioni: "Albo Pretorio", "Bandi di Gara" ed "Amministrazione Trasparente" nonché dalla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici di ANAC (art. 23 D.Lgs 36/2023), ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e degli articoli 20, 21 e 28 del D.Lgs. 36/2023.

Il funzionario
Responsabile del progetto
Rag. Domingo Galeano

Il Direttore U.O.G.T.P.
Ing. Michela Soriano

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civile, il sottoscritto, legale rappresentante della ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dal presente capitolato tecnico e dal disciplinare.

Data _____

Timbro e firma _____

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

*Alla Stazione Appaltante
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA*

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO CON PROCEDURA NEGOZIATA (RDO SU ME.PA) SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 COMMA 1 LETT. C) E 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI AZIEDALI NONCHE’ SERVIZI ACCESSORI PER QUELLI A NOLEGGIO ED IN COMODATO – CIG B1AE8F976C

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a
 in qualità di
 dell'impresa
 con sede in
 con codice fiscale n. con partita IVA n.
 PEC mail

Con nucleo familiare composto, oltre che da me, dalle seguenti persone maggiorenni:

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza (completa di via, n. civico)	Rapporto di parentela

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

- impresa singola;
- consorzio stabile ex art. 65, comma 2, lett. b) D.Lgs. n.36/2023;
- impresa singola avvalente con l'impresa/e ausiliaria/e
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
- impresa aggregata capofila della
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate

impresa aggregata aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa aggregata capofila e le ulteriori imprese aggregate

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico prestazionale;**
- b) di essersi/non essersi recato nel luogo dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento;
- c) l'offerta economica presentata remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio;
- d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'effettuazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e) dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20 ai fini della determinazione del costo della manodopera;
- f) dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- g) accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte indicati nella lettera *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)*:
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
- h) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)*

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi sono le seguenti:

N.	Operatore Economico	Prestazioni

i) *(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)*

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le seguenti:

N.	Operatore Economico	Prestazioni

l) *(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)*

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti:

N.	Operatore Economico	Prestazioni

m) ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023 sull'importo della garanzia provvisoria prevista dal disciplinare di gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti

n) 1 di garantire, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

o) 2 di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari:

- Il n. dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di³ %, e a quella femminile una quota di⁴% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo:

<http://www.asl8vv.it/aspvv/attachments/article/330/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

q) di accettare il protocollo di legalità tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia (delibera n. 1083/C del 29.05.2009) accessibile al seguente link

<https://www.aspvv.it/attachments/article/201/PROTOCOLLO%20D'INTESA%20TRA%20LA%20PREFETTURA%20E%20L'ASP%20DI%20V.pdf>

r) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

s) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

t) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al disciplinare di gara

u) **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)**

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

v) **(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)**

di indicare i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

DICHIARA ALTRESI'

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa (ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVA REQUISITI AL FASCICOLO FVOE (ANAC))

Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a) D.Lgs.n. 36/2023).

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (allegare visura completa Camera di Commercio al FVOE)

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

b) Iscrizione al bando di abilitazione del MEPA per l'iniziativa/categoria sopra indicata.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art 100 comma 1, lett. b) D.Lgs.n.36/2023).

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2021, € _____, 2022 _____, 2023 € _____) complessivamente per € _____ IVA esclusa

La comprova del requisito (da allegare al FVOE) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

¹ Se prevista la clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale.

CONTRATTO OPERATIVO

**Accordo quadro (art. 59 comma 3 D.Lgs. 36/2023)
relativo all' affidamento con procedura
negoziata (RDO su Me.Pa) sottosoglia comunitaria ai
sensi degli articoli 14 comma 1 lett. c) e 50 comma 1
lett. e) del Codice Contratti pubblici, del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli
aziendali nonché servizi accessori per quelli a noleggio
ed in comodato
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
- CIG B1AE8F976C**

*Il funzionario
Responsabile Unico del Progetto*

Il Direttore U.O.G.T.P.

CONTRATTO OPERATIVO

Accordo quadro (art. 59 comma 3 D.Lgs. 36/2023) relativo all' affidamento con procedura negoziata (RDO su Me.Pa) sottosoglia comunitaria ai sensi degli articoli 14 comma 1 lett. c) e 50 comma 1 lett. e) del Codice Contratti pubblici, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli aziendali nonché servizi accessori per quelli a noleggio ed in comodato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

- CIG B1AE8F976C

*Il funzionario
Responsabile Unico del Progetto
Rag. Domingo Galeano*

*Il Direttore U.O.G.T.P.
Ing. Michela Soriano*

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 D.Lgs. 36/2023, relativo all' affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli aziendali nonché servizi accessori per quelli a noleggio ed in comodato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

CIG B1AE8F976C

L'anno, il giorno, del mese di,

- Il..... nato a il
- che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante "Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia C.F./P.IVA 02866420793" che rappresenta nella sua qualità
- Di
avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto e dei poteri conferitigli, nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante";
- il Sig. nato a
il, residente in, nella

sua qualità di, dell'Impresa
....., con sede legale in
....., C.F./P.IVA
....., di seguito nel presente atto denominato
"appaltatore".

PREMESSO

- che con deliberazione del in data/.../.... si è stabilito di procedere all'affidamento dell'Accordo Quadro relativo di al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli aziendali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 59, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023, con l'aggiudicazione della gara col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale unico (solo) sui listini prezzi dei ricambi esclusa la manodopera, (ferme restando le tariffe fisse economicamente già predeterminate dall'A.S.P. di Vibo Valentia) per un importo a base di gara massimo (corrispondente a due anni oltre eventuale proroga di due mesi) pari ad euro **214.000,00** esclusa IVA di legge a cui si aggiungono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro **6.420,00** per un importo complessivo stimato pari ad euro **220.420,00** esclusa IVA di legge;

- che la spesa per l'espletamento della prestazione è stata finanziata con fondi aziendali;

- che, come riportato nel verbale di gara n. del/.../...., vincitore dell'Accordo Quadro in questione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dal bando di gara, è risultato essere l'operatore economico che ha offerto il

ribasso del% sull'importo posto a base di gara, ovvero sui listini prezzi dei ricambi ad esclusione della manodopera e delle altre tariffe fisse predeterminate;

- che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. del .../.../..., esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato all'impresa suddetta l'Accordo quadro di cui trattasi;

- che è stata effettuata la pubblicità della conclusione dell'Accordo Quadro nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, dandone comunicazione ai concorrenti con nota in data .../.../..., protocollo n.;

- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la cauzione prescritta dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolata in ragione del [2¹]% dell'importo dell'Accordo quadro, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata a favore di il fino alla concorrenza di € dalla (C.F.), con sede legale in, via cauzione che, essendo stata costituita da società avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea ed accettata;

- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto: - La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro RCT e R.C.O n. stipulata con in data per un massimale di € avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro;

- che l'affidatario ha stipulato le polizze incendio, furto, grandine e la combinazione estender cover (comprendenti vandalismo, terremoto, sommosse popolari, terrorismo e sabotaggio);
- che l'affidatario risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza il;
- che l'affidatario, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione di gara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;
- che la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, gli importi ed il luogo di espletamento della prestazione;
- che, quindi, il presente accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto che la Stazione Appaltante non dia luogo ai relativi contratti attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

Il/la sottoscritto/a nato/a
quale
per nome e per conto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ai
sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, affida a
..... nella sua qualità
di dell'Impresa
con sede legale in
e sede operativa in
C.F./P.IVA che accetta, l'affidamento
dell'Accordo quadro per la prestazione di manutenzione ordinaria e straordi-
naria dei veicoli aziendali dell'A.S.P. di Vibo Valentia Codice CIG
....., valevole per il periodo di 2 (due) anni decorrenti
dalla data odierna, [eventuale] salvo proroga² di ulteriori 2 (mesi) di cui nel
proseguo, e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita
dal valore stimato dell'Accordo stesso.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata sta-
bilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica della Stazione
Appaltante.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra, oltre le
eventuali opzioni di estensione, l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte
salve le eventuali varianti ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, al netto del ribasso di
gara ed IVA esclusa, ammonta a complessivi € (euro

..... di cui € (euro) per oneri relativi alla sicurezza (diretti e specifici) non soggetti a ribasso ed a quanto specificato nel Capitolato speciale dell'Accordo Quadro.

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica al riguardo.

La definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti operativi, attuativi dell'Accordo Quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l'attività propria dell'impresa, ammontano ad €, fatta salva la riparametrazione sull'effettivo importo del singolo contratto operativo (e sull'importo complessivo effettivamente eseguito).

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate, applicando il ribasso offerto del% sui listini prezzi ricambi ad esclusione della manodopera e delle altre tariffe fisse economicamente predeterminate dall'A.S.P. di Vibo Valentia.

La revisione dei prezzi è riconosciuta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Gli indici a cui fare riferimento per verificare le variazioni di costo sono:

- [con riguardo ai contratti di servizi e forniture] gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'affidatario si impegna ad attivare il sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica a favore delle amministrazioni pubbliche, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3 – Singoli contratti operativi

La prestazione oggetto dell'Accordo quadro sarà appaltata attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo Quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, ovvero con ordinativi di fornitura tramite il nodo smistamento ordini (N.S.O.), entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizione.

I contratti operativi potranno disciplinare complessivamente le prestazioni oggetto degli interventi su tutti i veicoli aziendali (di proprietà, noleggio o comodato) assegnati ai vari servizi ed uffici. Saranno possibili singoli ordini di servizio tramite il "*N.S.O. - Nodo Smistamento Ordini*" del Ministero delle Finanze o contratti, disciplinanti prestazioni puntuali ed e/o estemporanee. Tali contratti operativi, infatti, potranno avere un carattere continuativo, periodico, temporale oppure puntuale così come previsto dal Capitolato speciale a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto, nel Capitolato speciale e relativi allegati approvati con la deliberazione del Responsabile del Procedimento, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti

stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

Articolo 4 – Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni saranno disciplinate dai singoli contratti operativi che si differenzieranno a seconda che si tratti di prestazioni continuative con carattere puntuale, così come previsto dal Capitolato speciale.

Articolo 5 – Pagamenti e Modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del D.E.C. sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dal Capitolato speciale. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità esplicitate nel Capitolato speciale a cui si rimanda.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata: "*Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia via Dante Alighieri n. 67 (p.i. 02866420793)*" e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- nel caso in cui l'impresa, e gli eventuali subappaltatori abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente im-

piegato nell'appalto o subappalto.

A tale ultimo fine la ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto dovrà tassativamente consegnare al referente aziendale l'elenco del personale, amministrativo e tecnico dedicato all'appalto. L'elenco dovrà indicare: nominativo, codice fiscale, mansioni, data di assunzione, CCNL applicato, livello d'inquadramento, entità della retribuzione mensile lorda.

Nel caso di modifiche al personale dedicato all'appalto nel corso di esecuzione del contratto, l'elenco dovrà essere aggiornato.

- la ditta aggiudicataria dovrà, mensilmente, prima di emettere fattura, consegnare al Referente Aziendale idonea documentazione di comprova dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo da parte dell'appaltatore, dei subappaltatori, come definiti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

- tale documentazione dovrà consistere in apposita dichiarazione, resa da ciascuno in proprio, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell'appalto e l'avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed espressamente indicato con allegato un ulteriore apposito prospetto contenente: nominativi, mansioni, monte ore prestato nei confronti della Stazione Appaltante, CCNL applicato, livello di inquadramento, entità totale della retribuzioni erogate per le prestazioni rese nei confronti dell'Amministrazione.

Tale prospetto dovrà essere controfirmato per conferma da ciascuno degli addetti all'appalto, dipendenti sia dell'appaltatore che dei subappaltatori.

- nel caso in cui non sia risultato possibile raccogliere la sottoscrizione da parte del dipendente interessato, in via del tutto eccezionale la dichiarazione dell'appaltatore dei subappaltatori, dovrà essere corredata, oltretutto dal pro-

spetto contenente tutti i dati dei dipendenti addetti, da ulteriore autodichiarazione resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili unitamente a copia dei bonifici erogati nei confronti del personale impiegato a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 6 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del con-

tratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo i signori:

- – CF

- – CF

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IT.....Banca Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 – Cessione del contratto – Subappalto

I contratti operativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, non saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro altri subappalti al di fuori di quelli che l'impresa affidataria ha dichiarato, all'atto della presentazione dell'offerta, di voler subappaltare, e cioè ".....".

In merito al pagamento dei subappaltatori sarà applicato l'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, l'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al testé richiamato art. 3 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'opera in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 8 – Domicilio

L'appaltatore elegge domicilio in
presso la sede di
ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo quadro.

Articolo 9 – Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo quadro, è stata costituita mediante n.
..... emessa da in data
per un importo di euro pari al
dell'importo dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certifi-

cato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha costituito la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro R.C.T. e R.C.O. n. stipulata con la in data .../.../.... per un massimale di €, avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro

ed in ottemperanza alle specifiche indicate nel Capitolato speciale.

Articolo 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 11 – Adempimenti in materia antimafia

La Stazione Appaltante ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, certificazione antimafia, dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

Articolo 12 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023. Si rinvia anche a quanto disciplinato dal Capitolato speciale in merito.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;
- qualora la ditta appaltatrice perda i requisiti previsti dal Bando di Gara o non rispetti l'obbligo di utilizzo delle maestranze disagiate previste dalla legge.

Articolo 13 – Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo quadro per le quali l'importo economico della prestazione possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. [servizi] 211 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. [servizi] 211 del D.Lgs. n. 36/2023. del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio è quello di Vibo Valentia.

Articolo 15 – Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità tra l'A.S.P. di Vibo Valentia e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, atto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 16 – Clausola sociale

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nella prestazione in oggetto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a patto che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante resterà estranea alla concreta applicazione

della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Articolo 17 – Spese e registrazione

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente Accordo quadro sono a totale carico dell'appaltatore così come le eventuali spese degli atti precedenti e conseguenti all'Accordo quadro; l'I.V.A. sarà corrisposta dalla la Stazione Appaltante nella misura dovuta a norma di legge. L'imposta di bollo relativa al presente accordo viene pagata con modalità virtuale ed assolta in misura forfettaria ai sensi del D. Lgs. n. 463/1997 e dell'art. 1 comma 1 bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n. 642/1972. Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette ad I.V.A. e, pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 18 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 19 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento della prestazione in oggetto.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per

eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il presente atto, redatto con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità all'art. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 110/2010 viene letto ai componenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e per conferma, lo sottoscrivono con firma digitale dotata di certificato in corso di validità.

Vibo Valentia, li/...../.....

Per la Stazione Appaltante

.....

Per L'Appaltatore

.....

